

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia  
(estensore)
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli Farina ..... Membro designato dal Conciliatore  
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione ..... Membro designato da Confindustria di  
concerto con Confcommercio,  
Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 12.10.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO E DIRITTO

In seguito alla liquidazione delle competenze al 31.12.09, il ricorrente, con nota del 15.04.10, ha inviato all'intermediario "formale contestazione" delle somme addebitate sull'estratto conto a titolo di interessi, commissione massimo scoperto e commissione utilizzo extra fido per complessivi € 1.260,84; il ricorrente "contesta formalmente l'estratto conto" specificando che la stessa riguardava il calcolo delle competenze e delle commissioni extra fido.

Nella richiesta all'ABF il ricorrente ha imputato all'intermediario la non corretta applicazione di quanto sopra specificato ed ha chiesto il riaccredito delle somme addebitate che quantifica in € 1.260,84.

Con lettera del 27.07.10 l'intermediario, nell'informare dell'intervenuto accordo concluso il 15.7.2010 con il cliente, ha dichiarato "*di non aver più nulla e a nessun titolo a pretendere*" nei confronti dell'intermediario resistente, ma ha ribadito che lo stesso nell'applicazione dei tassi debitori si è sempre attenuto alle disposizioni della Banca d'Italia e contenute nelle istruzioni dettate nel tempo per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con lettera del 27.07.10 indirizzata all'Arbitro Bancario e Finanziario, l'intermediario ha comunicato la composizione della vertenza. Contestualmente l'intermediario, ritenendo cessata la materia del contendere chiede all'ABF di dichiarare definita la controversia. In data 15.07.10 il ricorrente - ritenendosi soddisfatto per l'accoglimento delle proprie richieste - ha rilasciato all'intermediario quietanza liberatoria.

Preso atto di quanto esposto nella parte narrativa il Collegio considera che l'esito cui sono giunte le parti appare soddisfacente dell'interesse dedotto dal ricorrente e che in realtà la rinuncia consegue a tale esito, pertanto l'estinzione del procedimento deve pronunciarsi per cessazione della materia del contendere.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI